



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/07/2006

=====

ADDI' 14/07/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DI STEFANO	Marco	Assessore
		Vice			
POMPTI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTIAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGNLIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE BRACHETTI - NIERI - RANUCCI

DELIBERAZIONE N. 430

Oggetto:

Autorizzazione ad esperire la gara regionale per la fornitura di "medicinali" per i fabbisogni delle Aziende USL, Ospedaliere, I.R.C.C.S. di diritto pubblico e Policlinici della Regione Lazio.



430 14 LUG. 2006 *lls*

OGGETTO: Autorizzazione ad esperire la gara regionale per la fornitura di "medicinali" per i fabbisogni delle Aziende USL, Ospedaliere, I.R.C.C.S. di diritto pubblico e Policlinici della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

T. Fenu

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione d'intesa con l'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n.266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

TENUTO CONTO della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 n.4 del 28 aprile 2006;

VISTO il decreto legislativo n.358/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998 e s.m.i.;


VISTA la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi che ribadisce i criteri di semplificazione, trasparenza, concorrenza, non discriminazione, economicità etc. che la pubblica amministrazione deve perseguire nell'espletamento delle procedure di appalto;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 recante: "Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di recepimento dell'art.25 della legge n.62/2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.107 alla G.U. n. 100 del 2/05/2006 che entrerà in vigore dopo 60 gg. dalla pubblicazione;


VISTO l'art 6 della legge regionale n.16/2001 che prevede che la Regione attui forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle Aziende Usi ed Ospedaliere del Lazio, in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta con propria deliberazione n. 1804/2001;

RILEVATO che nella deliberazione n.1804 del 30/11/2001 avente ad oggetto: "Individuazione di alcune tipologie di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione degli acquisti, ai sensi della legge regionale n.16/2001" la Giunta, sentite le competenti commissioni consiliari, ha indicato anche i "medicinali";

PRESO ATTO che sono già state esperite tre gare centralizzate aventi ad oggetto: "Specialità medicinali", "Specialità medicinali ed



430 14 LUG. 2006 *leg*



PRESO ATTO

emoderivati" e "Farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente", quattro gare centralizzate aventi ad oggetto la fornitura annuale di vaccini e test tubercolinici, nonché una procedura telematica di acquisto di disinfettanti;

che i contratti di fornitura indicati al punto precedente pur producendo risultati in termini di trasparenza, pubblicità, concorrenza, parità di trattamento e di economicità sia relativamente ai costi amministrativi che ai prezzi di aggiudicazione, hanno continuato a garantire alle ASL/AO il medesimo livello di qualità e varietà della fornitura;

CONSIDERATO

che la spesa pubblica per farmaci deve risultare compatibile con i vincoli imposti dalle politiche economiche e finanziarie dello Stato, si ritiene, tra le vari iniziative di contenimento della spesa, di incoraggiare l'offerta di farmaci "equivalenti" i cui prezzi risultano sempre considerevolmente più bassi delle corrispondenti specialità medicinali visto, soprattutto, il risparmio dovuto all'assenza di attività di ricerca;

RILEVATO

che i contratti di appalto conclusi dalla Regione aventi ad oggetto "Specialità medicinali" e "Specialità medicinali ed emoderivati" verranno a scadenza il 31/07/2006 e, pertanto, si ritiene opportuno continuare a garantire alle ASL/AO la fornitura degli stessi;

CONSIDERATO

che con determinazione n.C0509 del 7/03/2006 il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale ha costituito un Gruppo di Lavoro formato da professionalità individuate dall'Assessorato alla Sanità e in parte dall'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione che ha il compito di proporre soluzioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria e di dare supporto nella redazione degli atti di gara;

RILEVATO


che per quanto concerne dei farmaci di cui all'ex allegato 2 al D.M. 22.12.2000, ora PHT (Determinazione AIFA 29 ottobre 2004 S.O. n.162 alla G.U. n.259 del 4/11/2004) sono in corso di perfezionamento accordi tra la Regione Lazio, Federfarma Lazio, Farmacie Comunali e Farmacap per la distribuzione diretta e "in nome e per conto";

PRESO ATTO

di quanto riportato nella nota prot. n.60562/4V-05 del 22 maggio 2006 a firma del direttore della Direzione Regionale Tutela della Salute e Servizio Sanitario Regionale;

VISTO

l'art.15 della legge n.241/1990 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



430 14 LUG. 2006 *leg*

RILEVATO

che la Giunta regionale, con propria deliberazione n.1032/2002, ha approvato uno schema-tipo di accordo tra le Aziende USL ed Ospedaliere e la Regione Lazio, redatto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990, sulla base del quale i Direttori Generali in qualità di legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, hanno, di volta in volta, conferito delega alla Regione Lazio affinché quest'ultima, limitatamente all'oggetto della gara, svolgesse tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente in nome e per conto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere stesse;

PRESO ATTO

che hanno conferito delega anche i responsabili di alcuni I.R.C.C.S. e Policlinici Universitari del Lazio;

PRESO ATTO

che, sono stati rilevati i dati forniti dalle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, I.R.C.C.S. e Policlinici Universitari circa i consumi di medicinali relativi all'anno 2005;

CONSIDERATO

che si ritiene opportuno garantire la fornitura di medicinali per un periodo massimo di anni 3 rilevata la complessità della procedura di appalto;

La presente deliberazione non è soggetta a Concertazione.

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:


- di autorizzare il Direttore Vicario del Dipartimento Economico Occupazionale o suo delegato ad adottare tutti i successivi atti necessari per addivenire alla conclusione della procedura prevista per la fornitura di medicinali sulla base dei dati forniti dalle Aziende USL, Ospedaliere, IRCCS e Policlinici relativamente al consumo dell'anno 2005 e comunque proposti dal Gruppo di Lavoro costituito con determinazione n. C0509 del 07.03.2006 per i fabbisogni delle Aziende UsL, Ospedaliere, I.R.C.C.S e Policlinici che conferiranno delega alla Regione Lazio;

di autorizzare il Direttore Vicario del Dipartimento Economico Occupazionale o suo delegato a sottoscrivere l'accordo ex art.15 della legge n.241/90 con i responsabili delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, I.R.C.C.S. e Policlinici Universitari che daranno delega alla Regione Lazio secondo lo schema allegato che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto.




C:\Documents and Settings\efiamm\Doc-

Il PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
Il SEGRETARIO: E.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 430 *lu*
18 LUG. 2006
DEL

IN PRESENZA AUCUN
SI COMPONE DI
N. 4 PAGINE



ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2001 N.241

L'anno duemilasei il giorno..... mese di, in Roma via Cristoforo Colombo n. 212 presso la Regione Lazio sono comparsi:

il Direttore Vicario del Dipartimento Economico Occupazionale dott. Guido Magrini nato a Roma il 24/07/1950 c.f. MGRGDU50L24H501J, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Regione Lazio con sede in Roma via Cristoforo Colombo n.212, c.f. 80143490581 in virtù della Delibera di Giunta Regionale del Lazio n.....del.....;

il dott....., nato a, il, residente a..... in viail quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell' Azienda Sanitaria Locale e/o Ospedaliera e/o I.R.C.C.S. e/o Policlinico Universitario (di seguito Azienda Sanitaria)..... con sede a..... Via

C.F./P.Iva

I costituiti rappresentanti, cittadini italiani:

PREMESSO

- che l'art. 6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001 prevede che la Regione Lazio attui forme di razionalizzazione degli acquisti da parte delle Aziende UsI ed Ospedaliere della Regione Lazio, in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta;
- che con "Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della spesa sanitaria", firmato in data 9 ottobre 2001 dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la Regione Lazio, al cui testo si rimanda e che le parti dichiarano di ben conoscere, si è, tra l'altro, convenuto che le parti si impegnano a collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale. In particolare le Aziende Sanitarie si impegnano a sviluppare strategie di acquisto, agli accordi quadro in ambito regionale, anche delegando la Regione Lazio alla stipula di specifici contratti; aderire a soluzioni di e-procurement per favorire il popolamento della banca dati delle trattative svolte e da svolgere prevista all'art.7 della L.R. 16/2001, favorire lo svolgimento di analisi comparative ed il monitoraggio della spesa sanitaria;
- che con deliberazione n.1804 del 30 novembre 2001, la Giunta Regionale del Lazio ha Provveduto alla individuazione di alcune tipologie di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative

di razionalizzazione degli acquisti, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001;

- che l'Azienda Sanitaria ritiene utile e conveniente conferire delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, per la fornitura di medicinali, nei limiti delle successive e definitive richieste che verranno effettuate dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie del Lazio;
- che il procedere a forme di centralizzazione degli acquisti, di cui la Regione Lazio assume un ruolo di impulso, coordinamento e gestione in conformità con quanto disposto all' art. 6 della Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001, costituisce interesse comune delle Aziende Sanitarie del Lazio e della Regione Lazio anche ai fini del contenimento e del monitoraggio della spesa sanitaria regionale,
- che l'art.15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, consente alle amministrazioni pubbliche di .."concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che l'art.15, comma 2, della legge n.241/90, dispone che per detti accordi si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2, 3 e 5;
- che sono stati sottoscritti o sono in corso di sottoscrizione accordi tra la Regione Lazio e le altre Aziende Sanitarie di contenuto identico al presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO CONCLUDONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Con il presente accordo l'Azienda Sanitaria , come sopra rappresentata, conferisce delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, presso il quale e/o presso i quali acquistare i medicinali indicati dalle Aziende Sanitarie stesse, impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato della Regione Lazio nei limiti del presente atto.



Con il presente accordo, l'Azienda Sanitaria si impegna all'acquisto dei medicinali, nei limiti delle definitive richieste che verranno effettuate dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie stesse.

L'Azienda si impegna a non rinnovare o prorogare gli attuali impegni contrattuali, o a bandire gare aventi lo stesso oggetto della gara regionale, salvo i casi in cui debba essere impedita l'interruzione del servizio di somministrazione di medicinali.

Articolo 3

La Regione Lazio, con il presente atto, è autorizzata a compiere, in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria, tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.

Articolo 4

L'Azienda Sanitaria, come sopra rappresentata, prende atto che le operazioni necessarie per la scelta del contraente di cui all'art. 2, sono finalizzate ad un piu' ampio progetto per l'approvvigionamento di medicinali per le esigenze delle Aziende Sanitarie che hanno già sottoscritto o stanno per sottoscrivere un accordo di contenuto identico al presente atto. La Regione Lazio si impegna a sostenere le spese necessarie per l'espletamento delle procedure di gara sino all'aggiudicazione: mentre le spese di gestione e di esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura saranno sostenute dalle singole Aziende Sanitarie di volta in volta interessate. Le spese derivanti da eventuali contenziosi relativi alle procedure di gara sino all'aggiudicazione saranno sostenute dalla Regione Lazio, mentre le spese di eventuali contenziosi derivanti dall'emissione di ordinativi di fornitura da parte delle singole Aziende Sanitarie saranno sostenute dalle Aziende Sanitarie stesse, di volta in volta interessate.

Articolo 5

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

La Regione Lazio dichiara di accettare l'incarico conferitogli con il presente atto e si impegna ad adempiere gratuitamente allo stesso. Qualora la Regione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non dover dar seguito al presente incarico, è tenuta a darne comunicazione entro il 30 luglio 2006 alle Aziende Sanitarie sottoscriventi il presente accordo. Qualora la Regione Lazio non abbia iniziato entro tale data le procedure di gara, il presente atto cesserà di ogni effetto.

Il presente atto, letto e sottoscritto dalle parti è redatto in triplice copia.

Roma,

Per la Regione Lazio

Per L'Azienda Sanitaria

